ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MARIO SQUILLACE"
(SCUOLA DELL'INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI I GRADO)
CENTRO TERRITORIALE PER L'INCLUSIONE
Via Pelaggi, 1- 88060 Montepaone (CZ) Tel. 0967 634727 Email: czic84600b@istruzione.it
Pec: czic84600b@pec.istruzione.it - C.M.: CZIC84600B - C.F.: 97035420799
https://www.icmontepaone.edu.it/

Circ. 246

Montepaone Lido, 19.05.2023

Ai coordinatori di classe
Alle famiglie
Al sito web

OGGETTO: VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO 2022/2023 PER LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI E DEROGHE

Visto il Regolamento dell'autonomia scolastica D.P.R. 275/1999 articoli 8 e 9;
Visto l'art. 14, c. 7, del DPR n. 122 del 22 giugno 2009 che recita "*[…] ai fini della validità dell'anno scolastico […] per poter procedere alla valutazione finale di ciascun studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato*";
Visto il D.Lgs. 62/2017 "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera 1) della Legge 13 luglio 2015, n. 107, art. 5"; **Preso atto** che gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi ed assolvere agli impegni di studio,come previsto dal DPR 249/1998;
Considerato che per la determinazione del limite minimo di presenze (75%) deve essere considerato il monte ore annuale delle lezioni;
Vista la Nota informativa ministeriale n. 4155 del 7.02.2023,

si informa

che – come ogni anno - il limite massimo di ore di assenza consentito, nel quadro dell'orario annuale personalizzato, ai fini della validità dell'anno scolastico, è fissato nella seguente tabella:

ORDINE DI STUDIO	N. ORE SETTIMANALI	MONTE ORE ANNUALE	NUMERO ORE MINIMO DI PRESENZE	NUMERO ORE MASSIMO DI ASSENZE
SCUOLA PRIMARIA	27 h	972 h	729h	243 h (pari a 45 giorni di lezione)
	40 h	1440 h	1080 h	360 h (pari a 45 giorni di lezione)
SCUOLA SECONDARIA	30 h	1080 h	810 h	270 h (pari a 45 giorni di lezione)

Il mancato conseguimento delle ore minime di frequenza comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva.

Si precisa che il calcolo viene effettuato a partire dal 14 settembre 2022 (data di inizio delle lezioni) sino al 10 giugno 2023 (data di termine delle lezioni).

DEROGHE MOTIVATE E STRAORDINARIE

L'art. 5 del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107" stabilisce che: "[…] *Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione*." Il Collegio dei Docenti approva con delibera n. 3, in data 18.05.2023, le deroghe motivate e straordinarie ai fini della validità dell'anno scolastico e quanto deliberato resta in vigore anche per l'anno in corso e per i futuri anni scolastici, fino ad eventuale delibera di modifica o integrazione dell'organo collegiale. Il Dirigente propone che quanto deliberato resti in vigore oltre che per l'anno in corso e per i futuri anni scolastici, fino ad eventuale delibera di modifica o integrazione dell'organo collegiale. Si terrà conto nel calcolo delle presenze delle ore di didattica a distanza. Dovrà essere considerata la percentuale di ore erogate e l'eventualità di mancata fruizione della Didattica a distanza, dovuta a problemi tecnici dipendenti dall'istituzione scolastica.

I criteri generali per derogare dal limite minimo di presenza sono correlati alle seguenti situazioni:

1. Gravi motivi di salute adeguatamente documentati
2. Terapie e/o cure programmate e documentabili
3. Gravi e documentate esigenze di famiglia
4. Partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.
5. Altri motivi di carattere straordinario, a oggi non individuabili, adeguatamente motivati

Rientrano, pertanto, nella casistica precedentemente elencata le seguenti tipologie di assenze:

a) infortunio avvenuto a scuola (certificazione medica con prognosi)
b) interventi e malattie prolungate (certificazione medica con prognosi)

e vengono, pertanto, **escluse dal conteggio sul Registro elettronico**.
I Coordinatori sono incaricati di eliminaredal calcolo dell'orario annuale personalizzato le assenze dovute alle precedenti voci.

Non rientrano nelle deroghe, invece, le assenze dovute a provvedimenti disciplinari. Si premette che in ogni caso potrà essere concessa deroga dal limite minimo di frequenza unicamente se, a giudizio del consiglio di classe, sussiste pienamente la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.
La documentazione e/o i certificati medici relativi alle deroghe indicate devono essere consegnati al Coordinatore di classe che avrà cura di consegnare alla segreteria didattica (all'attenzione della sig.ra Rita Ritano).

Costituisce assolvimento dell'informativa ai genitori la possibilità, di quest'ultimi, di verificare la situazione relativa alle assenze dei propri figli sul Registro Elettronico.

Il Dirigente scolastico
prof.ssa Anna ALFEO
Firma autografa omessa ai sensi
Dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993